

VERBALE DI APERTURA BUSTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI UN PERCORSO DI COACHING

CIG: Z0725D3985

L'anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di gennaio presso la sede camerale, alle ore 11,00, sono presenti il Provveditore camerale sig. Cesare Taraschi, Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura negoziata, individuata dal cig: Z0725D3985, e il sig. Luca Astolfi, assistente al Rup nella procedura stessa, per l'apertura delle offerte relative alla RDO n° 2118009 per l'affidamento della fornitura di un percorso di coaching.

PREMESSO

- che in data 22.11.2018, con determinazione del Dirigente dell'Area Promozione n° 386 è stato disposto:

1) l'esperimento di una procedura negoziata (ex art. 36 comma 2 ldel D.Lgs. 50/2016), effettuando RDO sul MEPA, all'interno del bando "Servizi di formazione", lasciando al sistema la possibilità di estendere l'invito a tutti i fornitori iscritti per lo specifico bando, finalizzata alla fornitura di un percorso di coaching denominato "Bilancio delle competenze personali e l'orientamento professionale";

2) di utilizzare come criterio di gara per l'esperimento della RDO richiamata al punto precedente quello del minor prezzo;

3) l'approvazione della seguente documentazione di gara:

- DGUE,
- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative;

- che, sulla base delle disposizioni della citata determinazione, in data 22.11.2018, veniva predisposta sul Mepa la Richiesta di Offerta n° 2118009;

- che ai fini della partecipazione alla gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva stabilito alle ore 09,00 del giorno 10.12.2018;

- che, alle ore 09,00 del 10.12.2018, risultano pervenute, per la procedura in parola, n° 5 offerte, ed in particolare quelle inviate dalle seguenti aziende:

- Accademia Eraclitea srl (cod. fisc.: 04255790877) con sede in Catania (Ct) corso delle Province n° 203,
- Ente di Formazione Tecnica srl (cod. fisc.: 01926310671) con sede in Giulianova (Te) in traversa Gaspari n° 7/c,
- Leganet srl (cod. fisc.: 02299380648) con sede in Roma (Rm) via Flaminia n° 53,
- Pirene srl (cod. fisc.: 04991070485) con sede in Roma (Rm) Passeggiata di Ripetta n° 25,
- PSP Communication di Savone Davide (cod. fisc.: SVNDVD81H28G141H) con sede in Pescara (Pe) piazza della Marina n° 3;



- che l'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 recita: *“Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti e concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”*;

- che, essendo nello specifico caso il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, e quindi non dovendo esprimere valutazioni su offerte tecniche, non occorre nominare una commissione giudicatrice, e pertanto l’apertura delle offerte può essere effettuata dal Rup e dal suo assistente;

alle ore 11,05 il RUP, con l’assistenza della del sig. Luca Astolfi procede alla valutazione della documentazione amministrativa delle offerte presentate sul MEPA dalle citate aziende.

Preliminarmente sia il Rup sig. Cesare Taraschi che il sig. Luca Astolfi dichiarano di non doversi astenere in quanto la procedura in oggetto, anche sulla base delle offerte pervenute, non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, dei coniugi o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui loro o i propri coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. Inoltre non esistono gravi ragioni di convenienza.

Il Rup evidenzia che la RDO prevedeva:

a) Requisiti per l’accesso alla gara:

- a1) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- a2) abilitazione al Mepa per la specifica iniziativa della RDO;
- a3) Formatore in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia;

b) di utilizzare come criterio di gara quello del minor prezzo;

c) la presentazione obbligatoria, nella busta amministrativa, della seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta in modo digitale:

- DGUE,
- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative,
- Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore,

nonchè l’eventuale documentazione relativa a RTI o Consorzi o l’eventuale documentazione relativa all’avvalimento.

Dall’analisi della documentazione contenuta nelle buste relative alla documentazione amministrativa risulta quanto segue:



Prot. n° 14422/2018 – Accademia Eraclitea srl – Cod. Fisc.: 04255790877

Dalla visura RI dell'azienda risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata con amministrazione demandata ad un amministratore unico. La rappresentanza legale è demandata all'amministratore unico sig. Incognito Francesco.

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- DGUE,
- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative,
- Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore,

I predetti modelli risultano regolarmente sottoscritti digitalmente dal sig. Incognito Francesco.

Tutte le firme digitali, come da controllo effettuato dall'applicativo MEPA risultano valide e regolari.

I modelli DGUE e Tracciabilità flussi finanziari risultano correttamente compilati.

In relazione al documento "Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore" si evidenzia che il predetto documento è relativo al dott. Ernesto Albanello. Il professionista, in relazione a Istruzione e formazione, dichiara:

"Laurea (1973), Specializzazione (1976), Training in Psicoterapia (1984)"

"Principali tematiche/competenze professionali possedute: Organizza gruppi, promuove dinamiche sulle intelligenze multiple e sulla intelligenza emotiva. Realizza simulazioni per la individuazione del leader, ha una esperienza trentennale in orientamento, selezione, motivazione, sviluppo, problem solving".

Il Rup evidenzia che la documentazione di gara, ed in particolare il documento "Disposizioni Generali", nella Scheda Tecnica del Percorso di Coaching, al punto 1) recita:

"Il percorso dovrà essere svolto da uno psicologo del lavoro, in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Lo stesso documento "Disposizioni Generali", richiedeva tra i requisiti di accesso alla gara, al punto a3): "Formatore in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Dal CV presentato dal dott. Enrico Albanello non si evince che tipologia di laurea ha conseguito il professionista in quanto, in corrispondenza del titolo di studio, ha dichiarato di essere in possesso di laurea, ma senza specificarne la tipologia.

Il Rup, in relazione a tale omissione, ricorda che nello specifico caso è applicabile la procedura del soccorso istruttorio, peraltro prevista dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), con una richiesta di integrazione della documentazione amministrativa.



A tal proposito il Rup richiama la Determinazione ANAC n° 1 del 08.01.2015 che fornisce criteri interpretativi in ordine alle disposizioni che erano previste dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06 (vecchio codice dei contratti).

L'articolo in parola (art. 38), al comma 2-bis, recitava: *“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.omissis....”*

Indica l'Anac nella citata determinazione che *“La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali, ivi compresa la mancanza assoluta di dichiarazioni, imponendo a tal fine un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante”*. In tal senso di è espresso anche il CDS, Ad. Plenaria, n° 16/2014.

In estrema sintesi l'Anac ha indicato che *“Le carenze essenziali”* che è possibile sanare sono, ad esempio, quelle che *“riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell'art. 38 (requisiti di carattere generale che deve possedere il soggetto per contrarre con la P.A.) sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati nello stesso articolo). Ciò si verifica nei casi in cui:*

- non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice,
- la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito,
- la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno.

E' opportuno infine ricordare che le disposizioni del citato art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 sono state riprese dal nuovo codice dei Contratti Pubblici con l'art. 83 comma 9 che, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 56/2017, ha altresì abolito la sanzione pecuniaria a carico dei concorrenti. Infatti il citato art. 83 comma 9 dispone: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

L'errata indicazione nel curriculum vitae compilato dal dott. Enrico Albanello della tipologia di laurea posseduta, rientra tra le irregolarità sanabili con la procedura del soccorso istruttorio e pertanto il Rup propone di chiedere alla stessa azienda di integrare la documentazione amministrativa indicando l'esatta tipologia di laurea posseduta dal formatore (dott. Enrico Albanello)..

Il sig. Luca Astofi condivide pienamente la proposta del Rup.

Prot. n° 14423/2018 – Ente di Formazione Tecnica srl – Cod. Fisc.: 01926310671

Dalla visura RI risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata con amministrazione demandata ad un amministratore unico. Dalla visura risulta altresì che la rappresentanza legale è demandata allo stesso amministratore unico nella persona della sig.ra Di Paolo Lara.

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- DGUE,
- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative,
- Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore.

I predetti modelli risultano regolarmente compilati e sottoscritti digitalmente dalla sig.ra Lara Di Paolo.

In relazione al documento "Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore" si evidenzia che il predetto documento è relativo alla dott.ssa Lara Di Paolo. La professionista, in relazione a Istruzione e formazione, dichiara:

"Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" conseguita presso l'Università la Sapienza in Roma".

Pertanto il formatore è in possesso del requisito prescritto dalla documentazione di gara.

Tutte le firme digitali, come da controllo effettuato dall'applicativo MEPA risultano valide e regolari.

Pertanto l'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, può essere ammessa.

Prot. N° 14424/2018 – Leganet srl – Cod. Fisc.: 02299380648

Dalla visura RI risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata. L'amministrazione è demandata ad un consiglio di amministrazione e la legale rappresentanza è demandata al sig. Broccatelli Alessandro (Presidente Consiglio Amministrazione) ed alla sig.ra Alessandra Salvatori (Consigliere).

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative,
- Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore.

I predetti modelli risultano regolarmente sottoscritti digitalmente dal sig. Broccatelli Alessandro.

Tutte le firme digitali, come da controllo effettuato dall'applicativo MEPA, risultano valide e regolari.



Menzione
Concorso Premiamo i risultati

In relazione al modello DGUE, regolarmente sottoscritto digitalmente dal sig. Broccatelli Alessandro con firma regolare, risulta quanto segue:

- a) Nella sezione riservata all'indicazione dei legali rappresentanti è stato indicato il sig. Alessandro Broccatelli ma è stata omessa l'indicazione, con i relativi dati, della sig.ra Alessandra Salvatori;
- b) Non è indicata l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- c) E' stata omessa l'indicazione relativa al rispetto delle disposizioni della Legge 68/1999 (diritto al lavoro disabili).

Il Rup rileva che le predette omissioni presenti sul documento DGUE rientrano tra quelle sanabili con il soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

In relazione al documento "Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore" si evidenzia che il predetto documento è relativo al dott. Guidi Rosario Gianfranco. Il professionista, in relazione a Istruzione e Formazione, dichiara:

"Facoltà di Psicologia. Università degli Studi La Sapienza di Roma", senza specificare se la laurea è relativa a laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

Anche in questo caso il Rup evidenzia che la documentazione di gara, ed in particolare il documento "Disposizioni Generali", nella Scheda Tecnica del Percorso di Coaching, al punto 1) recita:

"Il percorso dovrà essere svolto da uno psicologo del lavoro, in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Lo stesso documento "Disposizioni Generali", richiedeva tra i requisiti di accesso alla gara, al punto a3): "Formatore in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Analogamente a quanto indicato per il dott. Enrico Albanello, l'errata indicazione nel curriculum vitae compilato dal dott. Guidi Rosario Gianfranco della specifica tipologia di laurea posseduta, rientra tra le irregolarità sanabili con la procedura del soccorso istruttorio.

Pertanto il Rup propone di chiedere alla stessa azienda di integrare la documentazione amministrativa indicando l'esatta tipologia di laurea posseduta dal formatore e fornire le indicazioni mancanti nel DGUE.

Il sig. Luca Astofi condivide pienamente la proposta del Rup.

Prot. N° 14425/2018 – Pirene srl – Cod. Fisc.: 04991070485

Dalla visura RI risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata. L'amministrazione è demandata ad un amministratore unico e la legale rappresentanza è demandata alla sig.ra Frati Laura (amministratore unico).

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative,
- Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore.



I predetti modelli risultano regolarmente compilati e sottoscritti digitalmente dalla sig.ra Laura Frati.

In relazione al modello DGUE, regolarmente sottoscritto digitalmente dalla sig.ra Laura Frati con firma regolare, risulta quanto segue:

- a) La ditta ha inviato un modello di DGUE diverso da quello presente nella RDO che non contiene l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- b) E' stata omessa l'indicazione relativa all'autorizzazione o meno al rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti.

Il Rup rileva che le predette omissioni presenti sul documento DGUE rientrano tra quelle sanabili con il soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

In relazione al documento "Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore" si evidenzia che il predetto documento è relativo al dott. Giampietro Marfisi. Il professionista, in relazione a Istruzione e Formazione, dichiara:

"Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Lettere e Filosofia" - Laurea Quadriennale.

Anche in questo caso il Rup evidenzia che la documentazione di gara, ed in particolare il documento "Disposizioni Generali", nella Scheda Tecnica del Percorso di Coaching, al punto 1) recita:

"Il percorso dovrà essere svolto da uno psicologo del lavoro, in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Lo stesso documento "Disposizioni Generali", richiedeva tra i requisiti di accesso alla gara, al punto a3): "Formatore in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".



Dal curriculum vitae del dott. Giampietro Marfisi non risulta che lo stesso sia in possesso della laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni con almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia.

Dai curriculum inviati dal dott. Enrico Albanello e dal dott. Guidi Rosario Gianfranco risulta che gli stessi sono in possesso di laurea in psicologia ma non è indicato se lo stesso titolo di studio è relativo a Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, mentre dal curriculum del dott. Giampietro Marfisi sembrerebbe emergere che il titolo di studio posseduto è relativo ad una laurea in lettere e filosofia.

Comunque il Rup, analogamente a quanto proposto per il dott. Enrico Albanello e per il dott. Guidi Rosario Gianfranco, nello spirito del "Favor partecipacionis", ossia nell'interesse pubblico all'ampliamento delle imprese in gara, propone anche nello specifico caso di applicare il soccorso istruttorio e chiedere all'azienda se il dott. Giampietro Marfisi è in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

Pertanto il Rup propone di chiedere alla stessa azienda di integrare la documentazione amministrativa indicando l'esatta tipologia di laurea posseduta dal formatore e fornire le indicazioni mancanti nel DGUE.

Il sig. Luca Astofi condivide pienamente la proposta del Rup.



Prot. N° 14426/2018 – PSP Communication di Savone Davide – Cod. Fisc.: SVNDVD81H28G141H

Dalla visura RI risulta che la ditta è un'impresa individuale. La legale rappresentanza è demandata al titolare dell'azienda sig. Savone Davide.

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- Disposizioni generali,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Tracciabilità flussi finanziari,
- Indicazioni Operative,
- Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore.

I predetti modelli risultano regolarmente compilati e sottoscritti digitalmente dal sig. Savone Davide

In relazione al modello DGUE, regolarmente sottoscritto digitalmente dal sig. Savone Davide con firma regolare, risulta quanto segue:

a) Non è indicata l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Il Rup rileva che la predetta omissione presente sul documento DGUE rientrano tra quelle sanabili con il soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

In relazione al documento "Curriculum vitae in formato europeo del candidato formatore" si evidenzia che il predetto documento è relativo alla dott.ssa Paola Di Carlantonio. La professionista, in relazione a Istruzione e Formazione, dichiara:


"Università degli Studi di Roma La Sapienza – Laurea in Psicologia,
Università Pontificia Salesiana – Laurea in Psicologia,
Università Pontificia Salesiana – Specializzazione post lauream in orientamento"

Il Rup, anche nello specifico caso, ricorda che la documentazione di gara, ed in particolare il documento "Disposizioni Generali", nella Scheda Tecnica del Percorso di Coaching, al punto 1) recita: "Il percorso dovrà essere svolto da uno psicologo del lavoro, in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Lo stesso documento "Disposizioni Generali", richiedeva tra i requisiti di accesso alla gara, al punto a3): "Formatore in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, con CV di almeno 5 anni di esperienza professionale nella specifica materia".

Dal CV presentato dalla dott.ssa Paola Di Carlantonio non si evince se la tipologia di laurea conseguita in Psicologia è relativa a Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, ma emerge soltanto una specializzazione post lauream in Orientamento.

Comunque il Rup, analogamente a quanto proposto per il dott. Enrico Albanello, per il dott. Guidi Rosario Gianfranco e per il dott. Giampietro Marfisi, nello spirito del "Favor partecipacionis", ossia nell'interesse pubblico all'ampliamento delle imprese in gara, propone anche nello specifico caso di applicare il soccorso istruttorio e chiedere all'azienda di chiarire se la dot.ssa Paola Di Carlantonio è in possesso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.



**Menzione
Concorso Premiamo i risultati**

Pertanto il Rup propone di chiedere alla stessa azienda di integrare la documentazione amministrativa indicando l'esatta tipologia di laurea posseduta dal formatore e fornire le indicazioni mancanti nel DGUE.

Il sig. Luca Astolfi condivide pienamente la proposta del Rup.

Il Rup chiarisce infine che non sarà possibile per le aziende per le quali viene applicato il soccorso istruttorio cambiare il formatore qualora, quello proposto nella documentazione amministrativa della RDO n° 2118009, non fosse in possesso del titolo di studio richiesto dalla documentazione di gara (Laurea in Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni).

Pertanto, qualora i formatori proposti non fossero in possesso della laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, sarebbe necessario proporre l'esclusione delle aziende dalla procedura di gara.

Anche in relazione a tale proposta il sig. Luca Astolfi condivide quanto espresso dal Rup.

Alle ore 13,00 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

CESARE TARASCHI



LUCA ASTOLFI

